
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.





NO, *Effetti del contratto*, Com. S.B., Bologna-Roma 1993, 133; (11) LOIACONO, *Inalienabilità (clausola di)*, EdD, XX, Milano 1970, 893; (12) MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, Com. UTET, III ed., Torino 1980, 287; (13) MOSCATI, *Alienazione (divieto di)*, EGT, I, Roma 1988, 1; (14) RICCIUTO, *La formazione progressiva del contratto*, Tr. RES., I, Torino 1999, 201; (15) ROCCA, *Il divieto testamentario di alienazione*, RTDPC 1982, 409; (16) ROPPO, *Il contratto*, II ed., Milano 2011; (17) SACCO, *Il contratto*, Tr. VAS, Torino 1975; (18) SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, Tr. Sacco, II, Torino 1993; (19) SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, Tr. RES., II ed., Torino 1995.

Art. 1380 - Conflitto tra più diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

SOMMARIO: I. Presupposti - II. Regole di risoluzione dei conflitti - III. Le ipotesi non previste dalla legge

I. Presupposti

La previsione in esame si ricollega alla problematica generale dell'**efficacia del contratto** nei confronti 1 dei terzi disciplinata in via generale dall'art. 1372 c.c. [GALGANO (5), 144], ed in particolare alla tematica delle ipotesi di **opponibilità** (cfr. art. 1372, VII). Secondo le interpretazioni formulate subito dopo l'introduzione della norma, la norma mirava a prevenire l'annullamento di un adempimento solo perché la prestazione era stata promessa ad altri, e a determinare chi dovesse riceverla tra più soggetti, dando preferenza a chi ne avesse già ottenuto il godimento [C. 17.2.1949, n. 264, FI 1949, I, 650; C. 11.10.1948, n. 1731, FI 1949, I, 11; MIRABELLI (7), 319]. In contrasto con detta opinione si è progressivamente affermata una interpretazione diversa secondo la quale la norma costituirebbe previsione idonea a regolare appunto un **conflitto tra più creditori** i quali tutti abbiano, sia pure in momenti diversi, conseguito il godimento del proprio diritto, e cioè tra il creditore che ha **conseguito e poi perso il godimento del diritto** ed il creditore che abbia il godimento attuale [C. 14.12.1954, n. 4465, GC 1954, I, 2875; C. 24.4.1953, n. 1119, FiR 1953, voce *Locazione in genere*, n. 224; C. 16.5.1947, n. 759, FI 1947, I, 571; T. Rovigo 16.3.1990, GAGr 1991, 421; C.M. BIANCA (1), 607; FRANZONI (3), 1116; FRANZONI (4), 432; MESSINEO (6), 968; NATOLI (8), 53]. Ne consegue che momento rilevante è il conseguimento del godimento, mentre la perdita successiva del medesimo non comporta la soccombenza rispetto al soggetto che è subentrato nel diritto.

È stato osservato che il conflitto può sorgere solo quando esistono più diritti dello stesso tipo, in particolare diritti personali di godimento, riguardanti lo stesso bene e tra loro incompatibili nell'esercizio. Questo accade quando tali diritti sono attribuiti dal **medesimo dante causa a soggetti distinti** [CHECCHINI (2), 360; FRANZONI (3), 1116; FRANZONI (4), 451; GALGANO (5), 144; NATOLI (8), 28], anche se non devono necessariamente avere lo stesso contenuto [NATOLI (8), 120].

Non sembra configurabile conflitto: a) tra diritti e **situazioni di fatto** [C. 8.8.1949, n. 2245, GcomplCC 3 1949, II, 418; FRANZONI (3), 1116; FRANZONI (4), 451]; b) tra diritti fondati su titoli validi ed efficaci e **diritti derivanti da titoli inefficaci o non validi** [C. 29.4.1980, n. 2848, GCM 1980, 1232; FRANZONI (3), 351]; c) nel caso di **conflitto meramente apparente**, quando uno dei titoli è risultato di una interposizione di persona [C. 1.10.1981, n. 5192, GCM 1981, 1875; FRANZONI (3), 351]; d) tra diritti personali di godimento e **diritti reali di godimento**, per la quale ipotesi dovrebbe valere unicamente la regola della priorità temporale enunciata in parte dall'art. 1599 c.c. [C.M. BIANCA (1), 607]. Secondo alcuni il



conflitto non potrebbe avversi neppure nel caso di **contratti reali**, in quanto questi ultimi si perfezionano con la consegna [FRANZONI (3), 453; GALGANO (5), 146], ma in contrario si potrebbe osservare che la consegna vale per il perfezionamento non per la persistenza del diritto, sicché se al primo titolare il godimento venga sottratto e la *res* sia consegnata ad un diverso soggetto dallo stesso dante causa, ben potrebbe configurarsi conflitto.

- 4 L'opponibilità del diritto di godimento si traduce nella possibilità di promuovere un giudizio per accertare la prevalenza del proprio diritto rispetto a quello del titolare "soccombente" (il cui titolo è quindi **relativamente inefficace**) [NATOLI (8), 142] e, nel caso stabilito dal comma 1, anche nella possibilità di ottenere una pronuncia che condanni il soggetto che ha il godimento attuale del diritto a consegnare la *res* su cui tale diritto viene esercitato, onde consentire l'immissione nel godimento del titolare del diritto prevalente [C.M. BIANCA (1), 607; MIRABELLI (7), 324; NATOLI (8), 162]. È discusso se in tale giudizio il comune dante causa dei litiganti sia o meno litisconsorte necessario [per l'opinione positiva NATOLI (8), 162; MIRABELLI (7), 324; *contra* FRANZONI (3), 453; GALGANO (5), 145].
- 5 Tutte le regole stabilite dalla norma **prescindono dallo stato soggettivo** del soggetto che vede prevalere il proprio diritto. Ne consegue che prevorrà anche il secondo acquirente che, consapevole del precedente acquisto del diritto da parte di un terzo, consegua per primo il godimento (comma 1), conferisca al proprio titolo data certa anteriore (comma 2), trascriva per primo il proprio titolo (comma 3) [CHECCHINI (2), 368; FRANZONI (3), 1117; FRANZONI (4), 453; GALGANO (5), 145]. Resterà comunque salva la tutela risarcitoria che il primo acquirente soccombente potrà azionare nei confronti del dante causa, a titolo di inadempimento contrattuale [C. 27.2.1980, n. 1372, GCM 1980, 587], e nei confronti del contraente preferito di mala fede, per lesione del diritto di credito e concorso nell'altrui inadempimento [FRANZONI (3), 453; GALGANO (5), 145]. Va infatti ricordato che in ogni caso il diritto del soggetto rimasto soccombente è pur sempre esistente e può essere fatto valere nel caso in cui il diritto del contraente preferito si estingua.

II. Regole di risoluzione dei conflitti

- 1 La regola stabilita al comma 1 vede prevalere il soggetto che, pur fondando il proprio diritto su un titolo di data posteriore, abbia comunque **conseguito il godimento per primo** [tra le più recenti C. 11.7.2017, n. 17044]. Nessun rilievo ha tuttavia il godimento conseguito non per trasmissione volontaria da parte del dante causa ma con condotta arbitraria [NATOLI (8), 150; C. 28.11.1987, n. 8872, FI 1988, I, 1925]. Per ottenere il riconoscimento della prevalenza del proprio diritto non occorre che il possesso sia attuale, potendosi applicare la norma, come visto, anche nel caso di conflitto tra colui che ha conseguito e poi perso il diritto e colui che ne ha il godimento attuale. Ai fini della priorità è sufficiente il mero conseguimento del bene anche se ad esso non si sia accompagnato l'esercizio concreto del diritto [C. 28.11.1987, n. 8872, GC 1988, I, 2954; NATOLI (8), 152]. Il conflitto sarà tuttavia escluso nel caso in cui il precedente godimento si sia interrotto o per circostanze inerenti al bene o per abbandono da parte del titolare, qualora da tali circostanze possa desumersi in concreto una **rinuncia del titolare al diritto** [C.M. BIANCA (1), 607; MIRABELLI (7), 324; NATOLI (8), 157].
- 2 Come evidenziato, la tutela apprestata dalla previsione in esame comprende la pronuncia di condanna del soggetto che ha il godimento attuale del diritto a consegnare la *res* su cui tale diritto viene esercitato, onde consentire l'immissione nel godimento del titolare del diritto prevalente [C.M. BIANCA (1), 607; CHECCHINI (2), 367; MIRABELLI (7), 324; NATOLI (8), 162]. L'azione è comunque distinta e potenzialmente concorrente con l'**azione di spoglio ex art. 1168 c.c.** nei confronti del dante causa (ammettendosi ormai la possibilità per il conduttore di agire per spoglio contro il locatore) [C. 7.3.1997, n. 2028, GCM 1997, 358] o del terzo, qualora sussistano i presupposti anche di questo tipo di tutela [C. 24.7.1946, n. 976, FI 1947, I, 94; C.M. BIANCA (1), 607, 11; MIRABELLI (7), 325]. Va peraltro rimarcato che l'azione di spoglio comporta solo il ripristino della situazione di materiale disponibilità della *res*, mentre l'art. 1380 c.c. opera in via definitiva [NATOLI (8), 59].



La regola di cui al comma 2 opera nell'ipotesi in cui il criterio di preferenza stabilito al comma 1 non possa operare. Onde evitare una sostanziale neutralizzazione, è stato puntualizzata la irrilevanza del conseguimento del godimento del bene da parte dell'acquirente del diritto in data certa posteriore, qualora tale conseguimento sia avvenuto in data posteriore alla proposizione da parte dell'acquirente della domanda giudiziale volta a far accettare la prevalenza del proprio titolo ed a conseguire il godimento del bene. La regola andrebbe quindi letta nel modo seguente: l'acquirente del diritto in data anteriore viene preferito al secondo acquirente a condizione che abbia proposto domanda giudiziale, finalizzata ad ottenere il godimento del bene, prima che il secondo acquirente abbia ottenuto il godimento della *res* [C.M. BIANCA (1), 607; MIRABELLI (7), 326; NATOLI (8), 175]. In questo modo la previsione **costituisce una limitazione** della regola del comma 1 [NATOLI (8), 169], in quanto colui che consegua per primo il godimento della *res* risulta comunque soccombente rispetto a colui che abbia acquistato il diritto con atto di data certa anteriore e che abbia proposto domanda giudiziale di accertamento del proprio diritto prima della trasmissione del godimento al terzo.

La previsione di cui al comma 3 presuppone che **tutti i diritti** di godimento in conflitto tra loro siano soggetti al meccanismo della trascrizione [MIRABELLI (7), 327; NATOLI (8), 185], e non può invece trovarsi applicazione nel caso in cui solo per alcuni sia previsto il meccanismo della pubblicità, operando in tal caso i criteri di cui ai precedenti commi [C.M. BIANCA (1), 608; MIRABELLI (7), 327; NATOLI (8), 186]. Ugualmente va escluso che un diritto soggetto a trascrizione possa essere fatto prevalere nei confronti di altri diritti trascrivibili, invocando i diversi meccanismi di cui ai commi 1 e 2 della norma (ad es. cercando di far valere la locazione ultranovennale come infranovennale per disapplicare la regola del comma 3), in quanto in tal caso la previsione finirebbe per essere disapplicata [MIRABELLI (7), 327; NATOLI (8), 187; C. 23.6.1972, n. 2073, GC 1972, I, 2001].

III. Le ipotesi non previste dalla legge

Ampiamente discusso è se la regola stabilita dalla norma in questione possa operare per **altre ipotesi di conflitto di diritti**. La soluzione positiva è esclusa per i diritti di credito ad una prestazione personale, dal momento che la norma è dettata per i diritti di godimento su cose [GALGANO (5), 150; MIRABELLI (7), 327; NATOLI (8), 107]. In un'ottica esclusivamente casistica, si può ricordare che il conflitto tra colui al quale è stata ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione di un immobile, adibito all'esercizio di un'attività commerciale o artigiana, e il terzo, cui l'immobile sia stato concesso in locazione e consegnato dal locator, è stato risolto in favore del cessionario di azienda in quanto questi era subentrato al cedente nella medesima posizione preferenziale, ex art. 1380, c. 1, c.c. già creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore e rimasta a caratterizzare il suddetto rapporto per tutto il suo periodo di durata [T. Grosseto 17.1.2003, S 2003, 848]. Allo stesso modo, la giurisprudenza [T. Roma VI 19.1.2009, n. 761, *Gdir* 2009, 26, 61] ha avuto modo di precisare che il conflitto insorto tra colui che abbia acquisito il godimento di un bene per il tramite di un contratto di *leasing* e colui che vanti sullo stesso bene, per altro titolo, un diritto personale di godimento, va risolto a norma dell'art. 1380 c.c., in quanto, trattandosi di acquisti non trascrivibili, ciò che rileva è l'effettiva priorità con cui sia stato conseguito il godimento del bene.

Più aperto è il dibattito per quanto riguarda il diritto di godimento su **beni immateriali**, principalmente le opere dell'ingegno. Ad una opinione favorevole e motivata sulla considerazione che anche per tali diritti sarebbe ipotizzabile un godimento, anche se non materiale, e coincidente con la utilizzazione [C. 29.7.1958, n. 2754, *GC* 1958, I, 1418; C. 4.10.1952, n. 1622, *FP* 1952, I, 794; P. Roma 11.7.1983, *FI* 1984, I, 1419; MIRABELLI (7), 328; NATOLI (8), 109] si contrappone una opinione contraria basata sull'esclusione della configurabilità di un godimento del bene immateriale e sulla compatibilità del contemporaneo sfruttamento del bene da parte di più soggetti [C. App. Roma 14.10.1986, *DA* 1987, 139; CHECCHINI (2), 360; GALGANO (5), 152]. In tal caso rimarrebbe tuttavia aperta la questione se la doppia alienazione del diritto su un bene immateriale debba essere risolta sulla base del principio *prior in tempore potior in*



iure [T. Milano 22.5.1978, *FI* 1978, I, 2064] o se debba seguirsi la tesi per cui non vi sarebbe criterio di preferenza e sarebbe lo stesso dante causa a dover scegliere nei confronti di quale dei due soggetti debba adempiere e verso quale debba rispondere per inadempimento [GALGANO (5), 152].

BIBLIOGRAFIA: (1) C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, III, II ed., Milano 2000; (2) CHECCHINI, *Il conflitto tra più diritti personali di godimento*, AA.VV., *Il contratto in generale, Tr. BES.*, XIII, t. V, Torino 2002; (3) FRANZONI, *Il contratto e i terzi, Tr. RES.*, Torino 1999, 1051; (4) FRANZONI, *Degli effetti del contratto, Com. Schlesinger*, II, Milano 1999, 451; (5) GALGANO, *Effetti del contratto, Com. S.B.*, Bologna-Roma 1993, 144; (6) MESSINEO, *Contratto (dir. priv.)*, EdD, IX, Milano 1961, 968; (7) MIRABELLI, *Dei contratti in generale, Com. UTET*, III ed., Torino 1980, 287; (8) NATOLI, *Il conflitto dei diritti e l'art. 1380 del codice civile*, Milano 1950.

Art. 1381 - Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

SOMMARIO: I. Contenuto dell'obbligo - II. Natura e disciplina - III. L'indennità - IV. Distinzione da figure affini

I. Contenuto dell'obbligo

- 1 La previsione in questione è forse l'espressione più eclatante del principio di relatività degli effetti contrattuali, in quanto - come pacificamente riconosciuto - la promessa del fatto del terzo ha efficacia esclusivamente tra promittente e promissario, ma **non crea vincoli di sorta per il terzo** [C. 14.2.2005, n. 2886, *Gdir* 2005, 16, 60 - che da ciò nega al terzo la veste di litisconsorte necessario nella controversia tra promittente e promissario - C. 27.2.1980, n. 1379, *GCM* 1980, 591; C. 14.2.1980, n. 1110, *GI* 1980, I, 1, 1019; ALCARO (1), 70; BRIGANTI (2), 84; CARRESI (3), 671; FRANZONI (7), 1059; FRANZONI (8), 461; FUSARO (9), 153; GALGANO (10), 156; MARELLA (11), 381; MIRABELLI (12), 328; ROPPO (13), 537; SACCO (14), 500; SACCO-DE NOVA (15), 58; SACCO-DE NOVA (16), 361], la cui estraneità al rapporto costituisce conseguentemente presupposto per l'applicazione della norma [C. 14.2.1980, n. 1110, *GI* 1980, I, 1, 1019; C. App. Firenze 18.6.1984, *GC* 1985, I, 2849; FRANZONI (7), 465].
- 2 Se in questi termini la fattispecie in esame non pone significativi problemi interpretativi, molto più acceso è il dibattito intorno al suo contenuto ed in particolare circa **l'individuazione dell'obbligo** assunto dal promittente, dato il tenore assai laconico della previsione [FUSARO (9), 154]. Sul punto sono state individuate quattro possibili interpretazioni.
- 3 Il primo orientamento prevalente in giurisprudenza considera la **promessa del fatto del terzo** come un'**obbligazione di facere**, in cui il promittente si impegna a far sì che il terzo compia il fatto o assuma un'obbligazione. In questo contesto, l'indennizzo è un obbligo secondario, subordinato al mancato compimento del fatto del terzo nonostante l'impegno del promittente, configurando così un'**obbligazione di mezzi** [C. 12.7.2023, n. 19873; C. 21.11.2014, n. 24853, C 2015, 789; C. 15.7.2004, n. 13105, C 2005, 19; C. 29.10.2003, n. 16225, C 2004, 559; C. 24.1.2003, n. 1137, C 2003, 977; C. 20.12.1995, n. 12973, *GI* 1997, I, 1, 989; C. 20.12.1995, n. 12973, *FI* 1996, I, 1731; C. 11.11.1992, n. 12118, *GI* 1994, I, 1, 1643; C. 21.6.1991, n. 6984, *FI* 1992, I, 248; C. 19.11.1963, n. 2995; C. 7.4.1960, n. 797, *GI* 1961, I, 137]. Questa interpretazione è stata criticata in dottrina, poiché potrebbe comportare la liberazione del promittente se dimostra di aver fatto tutto il possibile senza successo. Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che l'indennizzo non debba essere visto come una sanzione per inadempimento, ma come una tutela di un interesse meritevole [ALCARO (1), 72; BRIGANTI (2), 96; CHECCHINI (4), 378; CHECCHINI (5), 381-391; CHERUBINI (6), 16; FRANZONI (7), 1062; FRANZONI (8), 467; FUSARO (9), 165; MARELLA (11), 386;

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

